



COMUNE DI TORTORETO

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/09/2017

INDICE

Art 1 - OGGETTO

Art. 2 - GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 3 - SOLLECITI DI PAGAMENTO

Art. 4 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Art. 5 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

Art. 6 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI

Art. 7 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

Art.8 - CREDITI DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Art. 9 - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Art 10 - NORME FINALI

Art 11 - ENTRATA IN VIGORE

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le attività inerenti la gestione dei crediti patrimoniali e tributari, successiva alle procedure ordinarie di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.

ART.2 - GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Servizio dell'Ente anche tramite affidamenti a soggetti terzi di segmenti di attività.

ART. 3 - SOLLECITI DI PAGAMENTO

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, il Responsabile del credito comunale, intendendosi per tale il Responsabile del servizio cui fanno capo le entrate da recuperare, procede all'invio di un sollecito di pagamento, mediante: posta ordinaria, e/o per e-mail, e/o posta certificata (PEC), ed all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile. Si possono prevedere anche specifiche azioni di solleciti telefonici ed ove se ne rendesse necessario, tale attività potrà essere esperita tramite affidamenti a soggetti terzi di attività specifica di "call center".

ART. 4- INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito di cui al precedente articolo 3, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce, nei termini e in formato file adeguato, al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
2. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
4. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
5. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

6. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 10,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.
7. Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione, le Ingiunzioni Fiscali/o altro titolo esecutivo sono inviate con cadenza periodica, di norma una o due volte all'anno e comunque nel termine massimo di 220 giorni dai termini prescrizionali e/o decadenziali delle singole imposte e/o entrate patrimoniali.

ART. 5 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. Il Responsabile del Servizio competente valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. Il Responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies del D.L. 209/2002 convertito dalla L. 265/2002, provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

ART. 6 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi:
 - a) le spese postali per la notifica di solleciti di pagamento e intimazioni di pagamento, le spese di produzione e notifica dell'Ingiunzione fiscale o altro titolo idoneo;
 - b) le spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva: in caso di pagamento effettuato entro i 30 giorni dalla notifica della Ingiunzione fiscale 15,00 euro, dopo i 30 giorni 25,00 euro;
 - c) le spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti), nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
2. Nell'Ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
3. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale, gli interessi moratori decorrono dalla data di notifica di quest'ultima e vengono stabiliti nei limiti delle norme vigenti.

ART 7 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del debito può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) presso la Tesoreria comunale e sue filiali;
 - b) mediante bollettino postale premarcato;
 - c) con procedure telematiche.
2. Il Responsabile del Servizio, su richiesta dell'interessato concede la rateizzazione delle somme dovute nel rispetto dei limiti previsti dall'art 13 del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente.
 3. La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
 4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
 5. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo. 5. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

ART. 8 - CREDITI DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Per i crediti di difficile riscossione il Funzionario Responsabile del Servizio può, ove ne ricorrano i motivi di convenienza economica, tentare ogni ulteriore azione, anche stragiudiziale, al fine di recuperare in parte o in tutto il debito.

ART. 9- OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Le controversie che attengono la predisposizione dell'Ingiunzione di pagamento e la sua notificazione, sono opponibili innanzi alla Commissione tributaria Provinciale o innanzi al Giudice di Pace, a seconda della natura della pretesa creditoria.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia ed al Regolamento Generale delle entrate dell'Ente.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.